

---

# **Ordinanza concernente l'organizzazione delle scuole medie superiori con ente responsabile cantonale (Ordinanza sull'organizzazione delle scuole medie superiori, OOSMS)**

del 22 febbraio 2022 (stato 1 agosto 2022)

---

emanata dal Governo il 22 febbraio 2022

visto l'art. 20 cpv. 1 della legge sulle scuole medie superiori<sup>1)</sup>

## **1. Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina, per le scuole medie superiori con ente responsabile cantonale, l'offerta formativa, le direttive concernenti la strategia di qualità nonché i rapporti d'impiego della direzione scolastica e degli insegnanti.

### **Art. 2**            Strategia per garantire la qualità della formazione

<sup>1</sup> La strategia per garantire la qualità della formazione delle scuole medie superiori con ente responsabile cantonale si conforma ai principi della «qualità attraverso valutazione e sviluppo».

### **Art. 3**            Concetti

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza, le seguenti espressioni significano:

- a) contratto variabile: contratto d'impiego nel quale il volume di lavoro viene previsto con una fascia variabile pari al massimo al 20 per cento;
- b) adeguamenti del volume di lavoro: integrazione del volume di lavoro standard annuo a seguito di pagamenti aggiuntivi o di correzioni;
- c) supplemento standard: accreditato per lezioni e singoli adeguamenti del volume di lavoro a seguito di un maggiore onere di lavoro;
- d) volume di lavoro standard: quota d'insegnamento incluso il supplemento standard nonché le attività specifiche d'insegnamento più eventuali adeguamenti del volume di lavoro conformemente all'articolo 22 fino all'articolo 25;

---

<sup>1)</sup> CSC [425.000](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

- e) entità dei versamenti: entità notificata dal rettore dei versamenti mensili del salario per l'anno scolastico;
- f) saldo del volume di lavoro: scostamento in positivo o in negativo del volume di lavoro annuo rispetto all'entità dei versamenti notificata;
- g) lezione settimanale su base annua: somma di volume di lavoro standard e compiti supplementari divisa per 26 lezioni durante 38 settimane di lezioni in caso di volume di lavoro del 100 per cento.

## 2. Direzione scolastica

### 2.1. MEMBRI E INCARICO

**Art. 4** Membri della direzione scolastica, volume d'impiego, rilevamento dell'orario di lavoro

<sup>1</sup> Il rettore è presidente della direzione scolastica conformemente all'articolo 63 capoverso 1 della legge sul personale<sup>1)</sup>. Gli altri membri della direzione scolastica sono il supplente del rettore (corettore) e di norma almeno un'altra persona (prorettore).

<sup>2</sup> Il volume d'impiego per la direzione scolastica nonché la composizione della direzione scolastica per ciascuna scuola media superiore con ente responsabile cantonale sono disciplinati nell'allegato 1.

<sup>3</sup> I membri della direzione scolastica rilevano il loro orario di lavoro in conformità alla legislazione cantonale sul personale. Tutti i lavori in relazione all'attività di insegnamento, la rappresentanza della scuola in seno a gruppi di lavoro e commissioni (regionali e sovra-regionali) nonché l'adempimento di incarichi per l'Ufficio della formazione medio-superiore (Ufficio) sono parte integrante del volume di lavoro.

**Art. 5** Incarico della direzione scolastica

<sup>1</sup> La direzione scolastica garantisce la gestione della scuola, del personale e dell'attività.

<sup>2</sup> Essa allestisce la strategia di qualità e insieme agli insegnanti elabora la strategia di sviluppo della scuola e della didattica, le attua e le rielabora periodicamente.

<sup>3</sup> Le compete l'assistenza agli allievi, nella misura in cui questo compito non venga assunto dal docente di classe. Oltre a occuparsi dei settori loro attribuiti dal rettore, all'occorrenza i membri della direzione scolastica collaborano all'adempimento di ulteriori compiti.

**Art. 6** Obbligo di insegnare per i membri della direzione scolastica

<sup>1</sup> Nella media di quattro anni scolastici, il rettore tiene due lezioni settimanali su base annua per anno scolastico.

---

<sup>1)</sup> CSC [170.400](#)

<sup>2</sup> Nella media di quattro anni scolastici, il corettore tiene quattro lezioni settimanali su base annua per anno scolastico.

<sup>3</sup> Nella media di quattro anni scolastici, il prorettore tiene sei lezioni settimanali su base annua per anno scolastico.

**Art. 7** Riduzione a tempo determinato dell'obbligo di insegnare per i membri della direzione scolastica

<sup>1</sup> Per riforme della formazione nazionali o cantonali oppure per l'assunzione di un mandato in seno al comitato di un organo nazionale nel settore delle scuole medie superiori, il Dipartimento può accordare a singoli membri della direzione scolastica una riduzione a tempo determinato dell'obbligo di insegnare.

## 2.2. ASSUNZIONE

**Art. 8** Commissione cerca e richiesta

<sup>1</sup> Nel quadro della nomina dei membri della direzione scolastica il direttore del Dipartimento può istituire una commissione cerca quale organo consultivo.

<sup>2</sup> Per via di servizio il rettore chiede al Dipartimento la nuova occupazione del posto di corettore nonché di prorettore. L'Ufficio chiede al Dipartimento la nuova occupazione del posto di rettore.

## 3. Insegnanti

### 3.1. MANDATO FORMATIVO

**Art. 9** Insegnante

<sup>1</sup> Il mandato formativo da adempiere con un impiego quale insegnante presso una scuola media superiore con ente responsabile cantonale è costituito dal volume di lavoro standard nonché dall'evasione di compiti supplementari.

<sup>2</sup> L'onere temporale per i compiti supplementari che si scosta in positivo o in negativo dalle 60 rispettivamente 120 ore indicative viene convertito in lezioni settimanali su base annua senza supplemento standard e accreditato oppure addebitato al volume di lavoro annuo.

<sup>3</sup> Il Dipartimento emana disposizioni concernenti la quota d'insegnamento del volume di lavoro standard nonché per compiti supplementari obbligatori e facoltativi.

### **Art. 10**          Docente di classe

<sup>1</sup> Per ciascuna settimana di insegnamento, il docente di classe ha a disposizione una lezione singola prevista dalla griglia oraria e dall'orario settimanale delle lezioni nonché dotata di un piano di studio quale «ora di classe».

<sup>2</sup> Il docente di classe accompagna la propria classe durante l'evento di classe, di norma insieme a un altro insegnante.

## 3.2. ASSUNZIONE

### **Art. 11**          Procedura per l'assunzione di insegnanti

<sup>1</sup> La procedura per l'assunzione di insegnanti comprende di norma almeno una lezione di prova e la sua valutazione da parte di almeno un esperto di materia nonché di almeno un membro della direzione scolastica. Il rettore decide in merito a eccezioni.

### **Art. 12**          Impiego con contratto variabile

<sup>1</sup> A seconda delle esigenze d'esercizio, gli insegnanti vengono assunti a tempo determinato o indeterminato con un contratto variabile.

<sup>2</sup> I contratti variabili per un «impiego a tempo determinato» iniziano il 1° agosto e terminano il 31 luglio. Il termine di disdetta ammonta a un mese nel primo anno d'impiego, a quattro mesi nel secondo e nel terzo anno d'impiego.

<sup>3</sup> Un impiego con un contratto variabile senza scadenza viene definito «impiego a tempo indeterminato». I contratti variabili per un impiego a tempo indeterminato iniziano di norma il 1° agosto e possono essere disdetti con effetto al 31 gennaio o al 31 luglio. Il termine di disdetta è di quattro mesi.

### **Art. 13**          Prolungamento e modifica dell'impiego

<sup>1</sup> In assenza di comunicazione scritta contraria presentata da una delle parti contraenti entro il 31 marzo, un contratto variabile per un impiego a tempo determinato si prolunga automaticamente di un ulteriore anno scolastico.

<sup>2</sup> Dopo una durata di impiego complessiva di tre anni con un rapporto di lavoro a tempo determinato, in caso di continuazione esso deve essere trasferito in un impiego a tempo indeterminato, qualora la formazione specialistica e professionale necessaria per insegnare presso una scuola media superiore sia stata conclusa con successo.

<sup>3</sup> Qualora non sia possibile un trasferimento in un impiego a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al capoverso 2, il rapporto contrattuale deve essere sciolto oppure all'Ufficio deve essere presentata una richiesta scritta motivata di proroga di un anno dell'impiego a tempo determinato. L'Ufficio può autorizzare al massimo due proroghe di un anno.

### 3.3. VOLUME DI LAVORO ANNUO E PROGETTI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

#### **Art. 14** Volume di lavoro annuo

<sup>1</sup> Il volume di lavoro annuo per insegnanti impiegati al 100 per cento ammonta a 2016 ore di lavoro. Esso viene calcolato sulla base del saldo del volume di lavoro dell'anno scolastico precedente, del volume di lavoro standard nonché dei compiti supplementari e comprende 26 lezioni da 40 minuti durante 38 settimane di lezioni in caso di volume di lavoro del 100 per cento.

<sup>2</sup> Nel volume di lavoro annuo pari al 100 per cento sono inclusi compiti supplementari per incarichi specifici in relazione alla scuola in misura di 60 ore indicative per insegnanti specialisti II, per insegnanti di scuola media superiore I nella classe di funzione 20 e per insegnanti di scuola media superiore II nella classe di funzione 21.

#### **Art. 15** Definizione del volume di lavoro annuo

<sup>1</sup> Il rettore definisce il volume di lavoro annuo nei limiti del contratto variabile. Per materie rilevanti ai fini della promozione (incluso latino I e II) con meno di otto allievi, sulla base di un regolamento emanato dall'Ufficio e in deroga alla griglia oraria il rettore può ridurre il numero di lezioni settimanali su base annua da pagare, tuttavia l'attività di insegnamento agli allievi deve avvenire conformemente alla griglia oraria.

<sup>2</sup> Se il volume di lavoro annuo viene modificato a posteriori dal rettore, ciò viene registrato mediante un adeguamento del volume di lavoro. In caso di impieghi a tempo determinato l'entità dei versamenti non può essere inferiore rispetto a quella annunciata.

<sup>3</sup> In accordo con l'insegnante, nell'attribuzione del volume di lavoro annuo sono autorizzati scostamenti in positivo o in negativo rispetto alla variabilità definita per contratto al massimo per due volte consecutive. In seguito è necessario un adeguamento del contratto.

#### **Art. 16** Approvazione del volume di lavoro annuo

<sup>1</sup> La rappresentazione sinottica del volume di lavoro annuo di tutti gli insegnanti viene approvata dal Dipartimento.

#### **Art. 17** Supplemento standard e adeguamento del volume di lavoro

<sup>1</sup> I supplementi standard sono disciplinati nel modo seguente:

- a) nessun supplemento standard: educazione fisica quale materia fondamentale, attività manuali/tessili ed economia/lavoro/economia domestica quale materia fondamentale, ora di classe, materie facoltative (senza latino I e II, ma inclusi i corsi per la promozione dei talenti), direzione delle formazioni musicali coro, banda dei cadetti, orchestra;

- b) supplemento standard di due lezioni settimanali su base annua: Deutsch/tu-destg/tedesco, romancio e italiano quale prima lingua, matematica e inglese;
- c) supplemento standard di una lezione settimanale su base annua: tutte le altre materie, inclusi latino I e II.

<sup>2</sup> Adeguamenti del volume di lavoro vengono accordati in conformità all'articolo 22 – articolo 25.

### **Art. 18** Congedo per progetti di perfezionamento professionale

<sup>1</sup> Su richiesta del rettore e in accordo con l'Ufficio del personale, l'Ufficio può accordare un congedo pagato della durata di al massimo dodici settimane, di cui una deve cadere durante il tempo libero da lezioni, agli insegnanti che prima del progetto di perfezionamento professionale richiesto hanno insegnato per almeno dieci anni presso una scuola media superiore con ente responsabile cantonale con un volume di lavoro medio pari almeno al 50 per cento.

<sup>2</sup> L'Ufficio emana un regolamento concernente i progetti di perfezionamento professionale.

## 3.4. CLASSIFICAZIONE, RETRIBUZIONE E SUPPLENZA

### **Art. 19** Classificazione

<sup>1</sup> Gli insegnanti che dispongono di un diploma d'insegnamento conformemente al regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità devono essere attribuiti a classi di funzione come segue:

	<b>Classe di funzione</b>
Insegnante specialista I (dattilografia)	15
Insegnante specialista II (insegnante di attività manuali/tessili, informazione/comunicazione/amministrazione ed economia/lavoro/economia domestica)	18
Insegnante di scuola media superiore I	20
Insegnante di scuola media superiore II	21

### **Art. 20** Cambio della classe di stipendio

<sup>1</sup> Per la durata dell'introduzione gli insegnanti devono essere attribuiti alla classe di stipendio inferiore alla rispettiva classe di funzione (classe d'avvio); lo stipendio all'interno della classe di funzione viene stabilito dall'Ufficio in accordo con l'Ufficio del personale su richiesta del rettore.

<sup>2</sup> Gli insegnanti privi di un diploma di insegnante conforme al livello devono essere attribuiti alla classe immediatamente inferiore alla classe di funzione.

<sup>3</sup> Gli insegnanti di scuola media superiore I e II che nelle ultime due valutazioni globali hanno sempre ottenuto il giudizio «molto buono» di norma possono essere attribuiti alla classe di stipendio 21 rispettivamente 22 al più presto dopo dieci anni di attività di insegnamento a livello di scuola media superiore. L'aumento della classe di stipendio comporta la necessità di prestare compiti supplementari in misura di 120 ore indicative in caso di volume di lavoro del 100 per cento.

#### **Art. 21**            Supplenza

<sup>1</sup> Il Dipartimento disciplina le supplenze e la loro retribuzione.

### 3.5. ADEGUAMENTI DEL VOLUME DI LAVORO

#### **Art. 22**            Esami finali, lavori scritti, periodi di pratica

<sup>1</sup> Il rettore concede i seguenti adeguamenti del volume di lavoro:

	<b>Volume di lavoro annuo: 26 lezioni settimanali su base annua</b>
Preparazione, svolgimento e correzione degli esami finali per ciascun esame finale orale o scritto	0,025
Assistenza in caso di lavoro di maturità liceale, lavoro di maturità specializzata, lavoro autonomo di scuola specializzata, progetto didattico interdisciplinare della scuola media di commercio/di informatica, per lavoro	0,250
Assistenza in caso di periodo di pratica di lunga durata presso la scuola media di commercio/di informatica, per praticante	0,200

#### **Art. 23**            Congedo per anzianità di servizio

<sup>1</sup> Nel primo anno in cui viene concesso, il congedo per anzianità di servizio viene considerato nel volume d'insegnamento. In relazione alla fruizione di un congedo di perfezionamento, il congedo per anzianità di servizio può essere combinato con il congedo di perfezionamento:

	<b>Volume di lavoro annuo: 26 lezioni settimanali su base annua</b>
10 giorni di congedo per anzianità di servizio incluso supplemento standard	1,125
20 giorni di congedo per anzianità di servizio incluso supplemento standard	2,250

**Art. 24** Sgravio per anzianità

<sup>1</sup> Agli insegnanti che prima del 1° agosto hanno compiuto 58 anni nonché agli insegnanti che prima del 1° agosto hanno compiuto 61 anni viene concesso lo sgravio per anzianità seguente sotto forma di adeguamento del volume di lavoro:

	<b>Volume di lavoro annuo: 26 lezioni settimanali su base annua</b>
Sgravio per anzianità a partire dai 58 anni compiuti	1,500
Sgravio per anzianità a partire dai 61 anni compiuti	3,500

<sup>2</sup> Lo sgravio per anzianità viene calcolato in proporzione diretta del volume di lavoro annuo dell'insegnante.

<sup>3</sup> Il saldo del volume di lavoro relativo all'anno precedente e l'adeguamento del volume di lavoro per il congedo per anzianità di servizio non vengono considerati nel calcolo dello sgravio per anzianità.

**Art. 25** Adeguamenti individuali del volume di lavoro

<sup>1</sup> Per via di esigenze relative all'attività scolastica, il rettore può chiedere all'Ufficio ulteriori adeguamenti del volume di lavoro.

**4. Conferenze ed eventi dell'intera scuola****Art. 26** Conferenza plenaria degli insegnanti  
1. Composizione e convocazione

<sup>1</sup> Fanno parte della conferenza plenaria degli insegnanti (plenum) tutti gli insegnanti della scuola media superiore con ente responsabile cantonale. La partecipazione al plenum è obbligatoria.

<sup>2</sup> Il rettore invita tutti gli insegnanti almeno dieci giorni prima dello svolgimento del plenum, indicando l'ordine del giorno. Deve essere svolto almeno un plenum per semestre.

<sup>3</sup> Il rettore deve convocare il plenum se almeno un terzo degli insegnanti lo richiede.

#### **Art. 27**            2. Competenze

<sup>1</sup> Il plenum:

- a) tratta e approva regolamenti pedagogici che sono di importanza fondamentale per la scuola media superiore con ente responsabile cantonale e per gli insegnanti;
- b) può sottoporre proposte alla direzione scolastica in relazione ad affari che concernono la scuola media superiore oppure prendere posizione in merito;
- c) può delegare due insegnanti in un'eventuale commissione cerca per l'assunzione di membri della direzione scolastica conformemente all'articolo 8 capoverso 1.

#### **Art. 28**            Conferenze speciali

<sup>1</sup> Possono essere convocate le seguenti conferenze speciali:

- a) da parte del rettore: la conferenza dei presidenti dei gruppi materia, le conferenze voti, di promozione e degli esami finali;
- b) dai membri della direzione scolastica: la conferenza degli insegnanti della scuola specializzata, della scuola media di commercio, della scuola media di informatica e del liceo inferiore;
- c) da parte dei presidenti dei gruppi di materia: la conferenza dei singoli gruppi di materia;
- d) da parte del docente di classe dopo aver conferito con il membro della direzione scolastica competente: la conferenza degli insegnanti di una classe.

#### **Art. 29**            Eventi dell'intera scuola

<sup>1</sup> Nel corso di un anno scolastico, la scuola media superiore ha a disposizione al massimo due giornate d'insegnamento da destinare a eventi dell'intera scuola. Fanno eccezione al massimo due settimane a tema, escursioni scientifiche sul campo ed eventi di classe.

<sup>2</sup> Qualora l'intervento in settimane di progetto, giornate a tema o a blocco si scosti in positivo o in negativo del 15 per cento rispetto al volume di lavoro proporzionale annuo, il rettore stabilisce in un regolamento la compensazione delle lezioni singole supplementari prestate.

## **5. Disposizioni finali**

#### **Art. 30**            Esecuzione

<sup>1</sup> Il Dipartimento emana un regolamento quadro relativo all'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'esecuzione compete all'Ufficio.

## Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
22.02.2022	01.08.2022	atto normativo	prima versione	2022-011

**Tabella modifiche - Secondo articolo**

<b>Elemento</b>	<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
atto normativo	22.02.2022	01.08.2022	prima versione	2022-011

## **Allegato 1: Disposizioni per la Scuola cantonale grigione (SCG) quale scuola media superiore cantonale a Coira (art. 4 cpv. 2)**

(Stato 1° agosto 2022)

---

### **1. Offerta formativa**

- a) La SCG gestisce:
  - 1. un liceo della durata di sei anni e uno della durata di quattro anni;
  - 2. una scuola specializzata con i campi professionali salute, lavoro sociale nonché pedagogia ed è luogo di frequenza della scuola per la maturità specializzata in lavoro sociale;
  - 3. una scuola media di commercio con maturità professionale.
- b) Viene promosso in modo particolare l'insegnamento nelle lingue cantonali tedesco, romancio e italiano. Al liceo devono essere proposti cicli di maturità bilingue nelle lingue cantonali conformemente alle disposizioni della Commissione svizzera di maturità (CSM).
- c) L'insegnamento immersivo con l'inglese può essere proposto esclusivamente nelle opzioni specifiche e nelle opzioni complementari.

### **2. Membri della direzione scolastica**

- a) I membri della direzione scolastica della SCG sono il rettore, il corettore nonché i prorettori.
- b) Il volume d'impiego, inclusa la quota destinata all'insegnamento, ammonta:
  - 1. per il rettore al 100 per cento;
  - 2. per il corettore al 100 per cento;
  - 3. per i prorettori in totale al 300 per cento.

### **3. Griglia oraria e piano di studio**

- a) La griglia oraria e il piano di studio della SCG di Coira costituiscono il riferimento per le griglie orarie e i piani di studio corrispondenti delle altre scuole medie superiori cantonali nonché delle scuole medie superiori private.

- b) Presso il liceo, per lo svolgimento delle opzioni specifiche (senza lingue nazionali) nonché delle materie opzionali/facoltative di tutte le sezioni sono richiesti almeno dodici allievi iscritti per materia. Per lo svolgimento delle opzioni specifiche nelle lingue francese, italiano e romancio sono richiesti almeno sei allievi iscritti.
- c) Presso il liceo, per lo svolgimento delle opzioni complementari sono richiesti almeno 14 allievi iscritti per materia.

### **4. Sgravio per insegnanti con compiti particolari**

- a) Il rettore può concedere i seguenti sgravi:
  - 1. per l'allestimento dell'orario settimanale delle lezioni al massimo sette lezioni settimanali su base annua;
  - 2. per la direzione degli esami d'ammissione al massimo sei lezioni settimanali su base annua;
  - 3. per la direzione d'esercizio degli impianti sportivi al massimo sette lezioni settimanali su base annua.
- b) Ulteriori sgravi superiori a una lezione settimanale su base annua necessitano dell'approvazione dell'Ufficio.

### **5. Adeguamenti del volume di lavoro**

- a) Presso la SCG la designazione «adeguamenti del volume di lavoro» viene utilizzata esclusivamente per un volume di lavoro dell'anno scolastico corrente o di quello passato modificato a posteriori.
- b) La designazione «compiti particolari» si riferisce all'indennizzo per prestazioni nell'anno scolastico seguente.